LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1979, N. 57.

Disciplina della ricezione turistica sociale e all'aria aperta nella Regione Abruzzo.

ART. 1

Definizione dei complessi ricettivi complementari..

Ai fini della presente legge sono considerati complessi ricettivi complementari tutti gli insediamenti e gli impianti allestiti per soddisfare le esigenze del turismo sociale, giovanile e comunque all'aria aperta che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti previsti dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ed integrazioni recanti norme sulla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande. In particolare sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

1) i villaggi turistici;

2) i campeggi;

3) le case per ferie;

4) gli ostelli per la gioventù.

ART. 2

I villaggi turistici.

I villaggi turistici sono centri attrezzati per ospitare turisti, sprovvisti di mezzi propri di pernottamento e di soggiorno, in tende, in allestimenti mobili o in muratura.

Le unità ricettive debbono essere di piccole dimensioni e comunque non superiori a 40 mq di superficie totale coperta ed a m 3 di altezza interna. Le stesse possono avere disposizioni singole o raggruppate, diffuse o concentrate e comunque tipologicamente adatte al paesaggio ed all'ambiente, non possono avere caratteristiche proprie della ricettività alberghiera.

Ogni villaggio turistico deve disporre di un'area corrispondente ad almeno 70 mq per ogni posto letto con un minimo di 10.000 mq.

I villaggi turistici devono essere classificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in categorie sulla base dei requisiti riportati nell'allegato A e relativa tabella.

ART. 3

I parchi di campeggio.

I parchi di campeggio sono terreni cintati, attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende, roulotte o di altri mezzi complessi di pernottamento e soggiorno. Essi debbono essere classificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in categorie sulla base dei requisiti riportati nell'allegato B e relativa tabella.

La ricettività in strutture fisse e mobili di pernottamento e soggiorno che non siano di proprietà dei turisti non può essere superiore al 20% della ricettività complessiva.

Ogni parco di campeggio deve disporre di un'area corrispondente ad almeno 70 mq per ogni unità ricettiva e deve disporre di un'area complessiva di almeno 10.000 mq.

ART. 4

Le case per ferie.

Sono case per le ferie quei complessi ricettivi stabili attrezzati per ospitare, in periodi determinati, anche in stagioni diverse, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni e organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

ART. 5

Gli ostelli per la gioventù

Gli ostelli per la gioventù sono complessi ricettivi attrezzati per ospitare i giovani turisti ed i loro accompagnatori, che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

ART. 6

Dotazione minima dei servizi.

I complessi ricettivi complementari di cui ai punti 1 e 2 dell'art.1 della presente legge, sono disciplinati rispettivamente secondo gli allegati A e B e relative tabelle.

I complessi ricettivi complementari di cui ai punti 3 e 4 dell'art.1 della presente legge, debbono disporre, oltre che di adeguati servizi di base, quali un sufficiente numero di impianti igienico-sanitari, un'infermeria, una sala mensa, anche di quei servizi di carattere sociale necessari ad un'armonica ed articolata vita collettiva.

Nei casi in cui i complessi di cui al secondo comma del presente articolo superano le 200 unità ricettive sono indispensabili: una sala di lettura con biblioteca, un locale di ritrovo per giovani e/o per adulti, un'ampia sala di riunioni polivalente ed un minimo di attrezzature ricreative e sportive, chiuse e/o aperte, confacenti alle esigenze degli ospiti, utilizzabili all'occasione, anche dagli abitanti della zona.

ART. 7

Sviluppo del campeggio sociale.

I Comuni hanno facoltà di individuare una o più zone, in funzione della propria importanza turistica, per la sosta dei turisti muniti di idonee ed autonome attrezzature di campeggio per il pernottamento, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti.

Tali zone devono essere facilmente accessibili dagli automezzi, avere una superficie ciascuna di non meno di 300 mq, essere dotati di prese d'acqua e di adeguati servizi igienici; devono inoltre essere opportunamente segnalate ed illuminate.

La sosta in questi spazi è consentita per un massimo di dieci pernottamenti continuativi.

Altri enti pubblici possono parimenti realizzare, previa comunicazione al Comune, aree di campeggio rispettando le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

La gestione di tali aree deve essere affidata in linea prioritaria alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Il soggiorno in tali aree deve essere di norma gratuito ed in ogni caso non può superare il 50% dei prezzi stabiliti annualmente dal Comitato di cui all'art.16.

ART. 8

Campeggi collinari e montani.

I campeggi organizzati in zone collinari e montane dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle cooperative di giovani e dalle associazioni che hanno per fine istituzionale la pratica turistico-sportiva, beneficiano della riduzione del 50% dell'imposta prevista per i campeggi nella L.R. 25 ottobre 1977, n. 63.

ART. 9

Sviluppo dell'agricampeggio.

Le aziende agrarie gestite dalle imprese familiari coltivatrici, singole ed associate, nonché le cooperative agricole ed i loro consorzi costituiti da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, singoli od associati, da mezzadri coloni e lavoratori agricoli indipendenti, allo scopo di realizzare iniziative di carattere ricettivo, possono individuare, dandone comunicazione al Comune, aree site in zone dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici, non superiori ai 5.000 mq sommariamente attrezzate per il campeggio, e caratterizzate dalla temporaneità dell'utilizzo, che comunque non deve superare i 60 giorni continuativi.

Il soggiorno in tale area è gratuito.

Tali insediamenti devono essere integrativi dell'attività agricola e delle conduzioni agro-silvo-pastorali e, come tali, devono soddisfare alle esigenze ed allo sviluppo di una sana ed efficiente agricoltura.

ART. 10

Ubicazione dei complessi ricettivi complementari.

I complessi ricettivi di cui all'articolo 1 della presente legge vengono ubicati, in armonia con il paesaggio e con l'ambiente, in zone idonee a soddisfare contemporaneamente le esigenze di vacanza e di riposo dell'ospite sia la necessità di una maggiore acquisizione culturale, sia le attività escursionistiche.

I complessi ricettivi di cui all'art.1 della presente legge debbono essere previsti nelle zone classificate di interesse turistico del P.R.G. o P.F., dei comuni interessati, i quali debbono stabilire anche una normativa specifica e particolareggiata per la loro codificazione nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge.

ART. 11

Gestione dei complessi ricettivi complementari.

Ognuno dei complessi ricettivi complementari definiti nella presente legge, anche se a proprietà frazionaria, deve essere gestito unitariamente da enti pubblici o da soggetti privati, singoli o associati.

ART. 12

Apertura ed esercizio - Ricorsi.

L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui all'art.1 sono subordinati ad autorizzazione del Comune competente per territorio, ferma restando la competenza degli organi di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento dei requisiti soggettivi necessari e quella delle autorità sanitarie per il relativo settore di competenza.

L'autorizzazione è data in relazione all'opportunità turistico-ricettiva, alle caratteristiche ambientali del complesso ed al funzionamento dei servizi comuni in relazione all'entità del movimento turistico locale.

Ai complessi di cui all'art.1 sono estese, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di vincolo di destinazione alberghiera.

Tale autorizzazione deve essere rilasciata nel termine di 90 gg. e, se entro tale termine l'autorità competente non ha provveduto, la domanda si intende respinta.

Contro il provvedimento del Comune è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

ART. 13

Limiti di autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al precedente art.12 comprende la gestione dell'impianto ed anche l'eventuale vendita di bevande analcoliche ed alcoliche, l'attività di vendita di generi alimentari, bazar, nonché di rimessaggio caravan, barche ed altri servizi mobili secondo le norme vigenti in materia.

La gestione dell'esercizio di vendita di bevande, di generi alimentari, bazar o supermarket e di ristoro, può essere dal titolare dell'autorizzazione esercitata a mezzo di rappresentante legale con l'obbligo di comunicazione all'autorità concedente.

ART. 14

Corredo documentale della domanda.

Le domande per l'apertura dell'impianto e per l'esercizio dello stesso, redatte in carta legale, devono essere presentate al Comune competente per territorio.

La domanda per la gestione dell'impianto deve essere corredata da idoneo progetto che, in particolare per i parchi di campeggio, deve contenere la planimetria generale con la localizzazione delle piazzole e di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le eventuali tende, roulotte o altre strutture ricettive di proprietà dell'azienda, e dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale nelle misure previste dalla legge regionale 12 luglio 1977, n. 34, recante "Variazione della misura delle tasse sulle concessioni regionali".

Qualora l'autorizzazione comprenda anche l'esercizio di somministrazione e vendita di bevande analcoliche e alcoliche sono, altresì, dovute le tasse previste dalla legislazione statale vigente.

Sulle domande di autorizzazione per l'apertura degli impianti di cui all'art. 1 deve essere formulato il parere relativo al vincolo ambientale e paesaggistico ove esiste, nonché quello dell'Ispettorato delle foreste e del Corpo dei VV.FF., secondo le norme di attuazione contenute negli strumenti urbanistici.

ART. 15

Regolamenti comunali.

Le Amministrazioni comunali nell'emanare i loro regolamenti in materia, devono recepire i disposti della presente legge.

Le stesse devono procedere alla classificazione dei villaggi turistici e dei parchi di campeggio, secondo gli allegati A e B, entro il termine di cui all'art.2 della presente legge per quelli preesistenti e, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art.12 per quelli di nuova istituzione.

ART. 16

Titolare, gestore e rappresentante.

L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni, aziende pubbliche o private, può concedersi soltanto quando i rappresentanti legali degli stessi abbiano designato un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono nominare un proprio rappresentante idoneo che ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Il titolare, il gestore o i rispettivi rappresentanti ove esistano, devono esibire, insieme con la richiesta di autorizzazione, il loro certificato penale e sono responsabili dell'osservanza, nel complesso, delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato e di enti pubblici territoriali; sono altresì, soggetti alle disposizioni di cui all'art.109 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (11).

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio per un triennio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art.109 del predetto T.U.

Per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica devono pervenire all'autorità di pubblica sicurezza entro tre giorni dall'arrivo dell'ospite.

ART. 17

Controllo, ritiro temporaneo e revoca dell'autorizzazione.

L'ente che ha rilasciato l'autorizzazione deve controllare l'esistenza dei requisiti oggettivi in base ai quali viene concessa l'autorizzazione stessa e, in caso di carenza, può procedere a diffida assegnando un termine non superiore a 50 gg., per mettersi in regola.

Nel caso di inadempimento o, in caso di carenze più gravi, può procedere alla sospensione temporanea ed anche alla revoca dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

ART. 18

Applicabilità della legge.

Le disposizioni della presente legge regionale e del suo regolamento non trovano applicazione per i campeggi mobili organizzati per periodi non superiori a 60 giorni da associazioni che abbiano per fini istituzionali la pratica del campeggio turistico-sportivo, o in caso di manifestazioni e raduni delle suddette associazioni.

Per soggiorni superiori a tre giorni le citate associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'Autorità di pubblica sicurezza ed al Sindaco competente per territorio. Devono inoltre precisare a tale autorità il periodo di soggiorno.

Resta in ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle Autorità sanitarie e di pubblica sicurezza.

ART. 19

Determinazione delle tariffe.

Le tariffe massime, diversificate secondo le categorie, da applicarsi per le strutture ricettive complementari, disciplinate dalla presente legge, sono annualmente determinate, entro il mese di dicembre, da un comitato così composto:

- il componente della Giunta regionale preposto al Settore turismo, con funzioni di presidente;
- tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;
- dieci rappresentanti dall'A.N.C.I. d'Abruzzo di cui tre della provincia di Chieti, tre della provincia de L'Aquila, due della provincia di Pescara e due della provincia di Teramo;
- un rappresentante dell'associazione regionale F.A.I.T.A.;
- un rappresentante dei campeggiatori designato dal Comitato regionale abruzzese Federcampeggio;
- il funzionario regionale responsabile del settore specifico.

Funge da segretario un dipendente regionale del settore turismo con qualifica non inferiore a funzionario.

Le predette tariffe, comprensive di I.V.A. e di ogni altro eventuale onere da comunicarsi ai Comuni interessati entro 15 giorni dalla determinazione ufficiale da parte del Comitato di cui al primo comma del presente articolo, devono essere esposte bene in vista all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione, per tutto il periodo di apertura, con il visto di conformità a quelle depositate presso il Comune competente per territorio.

ART. 20

Vigilanza

La vigilanza sugli impianti di cui all'art.1, è esercitata dai Comuni e dalle Autorità di pubblica sicurezza, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Resta ferma la competenza delle autorità sanitarie, per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria.

ART. 21

Chiusura temporanea volontaria

Qualora l'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso, ne deve informare, indicandone la durata, il Comune interessato.

Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa, tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dal Comune, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.

Qualora il titolare che sia anche gestore dell'esercizio, venga nella determinazione di cessare l'attività, per qualsiasi causa, deve darne immediato avviso all'Autorità Comunale competente, provvedendo a designare, entro un mese, altro gestore responsabile che può essere autorizzato dalla stessa Autorità comunale a condurre l'esercizio. Se la designazione non è fatta nel termine suddetto l'autorizzazione è revocata di diritto.

ART. 22

Norma transitoria

La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore salvo per quanto attiene alle superfici minime previste che non possono essere inferiori, se non per accertata impossibilità di reperimento di aree adiacenti, a mq 5.000 per i villaggi turistici ed a mq 3.000 per i parchi di campeggio, sempre che siano state richieste ed ottenute entro tre mesi dalla data anzidetta le autorizzazioni di cui all'art.12 della presente legge.

Salvo il rapporto stabilito dall'ultimo comma del precedente art.3 che fissa in mq 70 la superficie utile per ogni unità ricettiva, nei complessi già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge si prescinde dall'obbligo di eseguire la trasformazione di piazzole delimitate.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano salve le norme statali vigenti in materia.

Limitatamente all'anno 1979 il rinnovo sarà effettuato mediante il pagamento delle tasse di concessione, sulla base delle precedenti autorizzazioni già in possesso del gestore.

Entro il 30 gennaio 1980 la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco competente per territorio. Il Comune entro 15 giorni dalla decisione, notifica al richiedente il rinnovo dell'autorizzazione, ovvero, fissandone il termine, le prescrizioni che si rendono necessarie qualora difettino le condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.

Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso solo se, entro il termine di cui al comma precedente, si sia ottemperato alle prescrizioni stabilite dal Comune.

ART. 23

Sanzioni.

Per la violazione delle norme contenute nella presente legge, salva l'applicazione dell'art.665 c.p., si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 1 milione a lire 2 milioni per chiunque faccia funzionare una struttura ricettiva complementare senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art.12;

b) da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei gestori che nei complessi ricettivi indicati nella presente legge applichino tariffe superiori a quelle legittimamente determinate;

c) da lire 100.000 a lire 500.000 nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti;

d) L. 200.000 per la mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione di cui all'art.12 della presente legge, delle tariffe praticate, della attestazione della classificazione attribuita;

e) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per infrazioni alle norme igienico-sanitarie in relazione alla natura e alla gravità delle infrazioni stesse;

f) da lire 100.000 a lire 500.000 a carico dell'associazione o dell'ente promotore che organizzi un campeggio mobile senza aver ottemperato al disposto dell'art. 18.

In caso di recidiva per le ipotesi di cui ai punti b), c) ed e) si può far luogo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio del Comune territorialmente competente.

ART. 24

Norma finanziaria.

Ai componenti il Comitato di cui all'art.19 della presente legge, sono corrisposti i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

La spesa relativa è contenuta nello stanziamento del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979, e nei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

ART. 25

Pubblicazione ed entrata in vigore.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 Novembre 1979.

RICCIUTI